

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento videoconferenza, delle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale del Comune di Calamandrana.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza” le riunioni del Consiglio e della Giunta comunale, che si svolgono con le seguenti alternative:
 - a) **Modalità mista:** uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell’organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell’incontro fissato nella convocazione.
 - b) **Modalità digitale:** lo svolgimento della seduta degli organi collegiali e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l’uso di sistemi di comunicazione elettronica.
2. Per “videoconferenza” si intende l’utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri degli organi collegiali mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica. Al fine di facilitare l’attività amministrativa degli organi e di favorire l’economicità e l’efficienza dell’azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 – Requisiti minimi.

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all’art. 2 comma 1, lett. a) presuppone la disponibilità di tecnologie dell’informazione e della comunicazione idonee a garantire:
 - La segretezza delle sedute
 - L’identificazione degli intervenuti
 - La reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti degli organi collegiali di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di parità al dibattito
 - La visione degli atti della riunione
 - Lo scambio dei documenti
 - La visione dei documenti mostrati da Sindaco ed oggetto votazione
 - La discussione, l’intervento ed il diritto di voto in tempo reale degli argomenti trattati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta,

l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione delle informazioni e dati.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute.

1. La convocazione delle adunanze, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alle sedute in videoconferenza deve essere trasmessa dal Sindaco, dal Segretario Comunale o delegato, a tutti i componenti degli Organi Collegiali, mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica o anche di messaggistica istantanea.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla sedute in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. Il Sindaco si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni. La sicurezza dei dati e informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta e delle informazioni.
5. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
6. La manifestazione di voto deve avvenire in modo palese e nominativamente.
7. E' consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo, che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta).
8. Il Sindaco e il Segretario Comunale possono prendere parte alla seduta del Consiglio e della Giunta Comunale collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti dell'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
11. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati, In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi.

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale

Il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri degli organi collegiali.

Art. 6 –Disposizione transitori e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito internet istituzionale del Comune di Calamandrana.